

Contributo per apportare le modifiche statutarie richieste dalla Riforma del Terzo Settore

Questo testo è frutto del lavoro fatto insieme da un gruppo di commercialisti appassionati di non profit, a cui di recente si sono aggiunti alcuni avvocati.

È il nostro contributo alle opere sociali associate a CDO Opere Sociali - e a quanti altri vorranno utilizzarlo - per approcciare le modifiche statutarie che la Riforma del Terzo Settore richiederà agli enti.

Ovviamente:

- si tratta di suggerimenti, dunque da utilizzare criticamente;
- non sostituisce il lavoro che ogni ente, eventualmente consigliato dai professionisti che già lo seguono, dovrà fare.

Modifiche statutarie per l'adeguamento alla disciplina di cui al d.lgs117/2017 e al d.lgs 112/2017

CHI DEVE EFFETTUARE LE MODIFICHE

- Tutti gli enti che vogliono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con la sola eccezione delle cooperative sociali, come chiarito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3711/C del 2 gennaio 2019.

QUANDO VANNO EFFETTUATE LE MODIFICHE

- Le Imprese Sociali diverse dalle cooperative sociali dovevano modificare lo statuto entro il 20 gennaio 2019.
- Le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS e le APS e ODV iscritte nei rispettivi registri dovranno modificare lo statuto entro il 3 agosto del 2019. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d.Lgs 117/2017, l'adeguamento dello statuto è condizione per l'applicazione, fino all'entrata in funzione del RUNTS, delle disposizioni previgenti.
- Per tutti gli altri, la modifica dello statuto è condizione per l'iscrizione nel RUNTS.

COME SI EFFETTUANO LE MODIFICHE

- Ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del d.Lgs 117/2017, le ONLUS / APS / ODV che si adeguano alle disposizioni inderogabili entro i termini, possono farlo ricorrendo all'assemblea ordinaria; come chiarito dalla circolare 20/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tale forma può essere adottata se l'adeguamento riguarda esclusivamente le clausole obbligatorie o derogatorie.

Per le associazioni riconosciute e per le fondazioni è tuttavia richiesto l'atto pubblico.

Fac simile di clausole statutarie

Al fine di adeguare gli statuti alle clausole di cui al d.lgs 117/2017, il testo di riferimento è la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018.

A tale testo fanno riferimento le note al presente documento, laddove richiamano la tabella allegata alla “circolare”.

La circolare 20/2018 precisa che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017, “è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) norme inderogabili;

b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);

c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono...” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono...”.

Solo le norme di cui alle lettere a) e b) consentono agli enti di procedere alle modifiche statutarie con “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.

Per rendere facilmente identificabili la modalità con cui deve avvenire la modifica statutaria, abbiamo quindi deciso di attribuire colori diversi alle clausole a seconda che si tratti di clausole tipo o suggerimenti:

per l’adeguamento a norme inderogabili: saranno riportate in **ROSSO**

per l’adeguamento a norme derogabili: saranno riportate in **BLU**

per l’adeguamento a norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà, o norme “consigliate”: saranno riportate in **VERDE**

Precisiamo che:

- le clausole sono dei suggerimenti, che andranno ovviamente armonizzate con il testo dello statuto in vigore;
- è presumibile che, nella maggioranza dei casi, l'ente avrà interesse ad introdurre anche clausole di cui alla lettera c). Dunque, è probabile che debba procedere all'adeguamento con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
- le associazioni riconosciute e le fondazioni dovranno in ogni caso adeguare lo statuto con atto pubblico, ovvero ricorrendo al notaio.

CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE ETS

Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata "XXXXXXXXXXXXXXXXX ETS¹".
- [L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.]

Scopo

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale².
- L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare [(dettaglio) XXXXXXXXXXXXX]³
- Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:
 - o [Elencazione delle attività svolte tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017⁴ (la circolare suggerisce di riprodurle letteralmente, anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5, comma 1)]
- L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
 - o [dettaglio XXXXXXXXXXXXX]⁵
- L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite ⁶. L'organo deputato

¹ Tabella circolare rif.articolo 12.

² Tabella circolare rif.articolo 4.

³ L'associazione può esplicitare l'esercizio di attività nei confronti dei soci e/o dei terzi, anche se tale precisazione non è obbligatoria per le associazioni ETS.

⁴ Tabella circolare rif.articolo 5.

⁵ La circolare suggerisce che, in prospettiva di chiarezza e trasparenza, siano fornite ulteriori specificazioni, rispetto al mero elenco, circa l'attività svolta.

⁶ Le attività secondarie e strumentali devono essere inserite in statuto SOLO SE L'ENTE INTENDE SVOLGERLE EFFETTIVAMENTE. In tal senso: 1) è fortemente consigliato inserirle; 2) non hanno però carattere obbligatorio. La loro assenza in statuto, però, inibisce la possibilità del loro esercizio. Se,

all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il XXXXXX⁷. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo⁸.

- L'Associazione può avvalersi di volontari⁹ nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal¹⁰ XXXX.
- I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

invece, lo statuto già le prevede senza rispettare le previsioni di secondarietà e strumentalità l'adeguamento modificativo è obbligatorio.

⁷ 1) A seconda della natura e delle dimensioni delle attività secondarie svolte, valutare se l'organo preposto all'individuazione debba essere quello direttivo (Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione) o quello assembleare. 2) pur non essendo obbligatorio, l'elencare le tipologie di attività secondarie esercitate può essere consigliabile in caso di attività che necessitano di autorizzazioni (considerato che l'espressa previsione in statuto potrebbe essere richiesta dall'amministrazione che rilascia tali autorizzazioni; ad es., per molte attività di natura alberghiera / di somministrazione).

⁸ Un ETS può svolgere attività di raccolta fondi indipendentemente dalle previsioni statutarie. L'inserimento può essere utile per dare evidenza a tale attività, soprattutto nel caso in cui essa costituisca una fonte di finanziamento prioritaria.

⁹ Si può esplicitare che i volontari possono essere sia soci, che non soci. Nelle associazioni "ODV", invece, essi devono essere soci.

¹⁰ Lo statuto preveda quale organo è preposto a stabilire queste regole. L'implementazione di tali disposizioni nello statuto non è obbligatoria, ma l'eventuale modifica di previsioni statutarie contrastanti lo è.

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi¹¹.

Patrimonio ed entrate

- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo¹².
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale¹³.

Esercizio sociale e bilancio

- Entro il XX/XX di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente¹⁴, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il XX/XX¹⁵ per la definitiva approvazione¹⁶.
- L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio¹⁷.
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio,

¹¹ L'articolo 17 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita indicazione statutaria. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a evidenziare il carattere dell'associazione.

¹² Tabella circolare rif.articolo 8 c.2.

¹³ Tabella circolare rif.articolo 8 c.1.

¹⁴ Tale previsione è relativa alle sole associazioni "piccole", ovvero con entrate inferiori a euro 220.000.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs 117/2017, il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno di ogni anno.

¹⁶ Tabella circolare rif.articolo 13 commi 1 e 2.

¹⁷ Tabella circolare rif.articolo 13 comma 6.

predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il XX/XX per la definitiva approvazione¹⁸.

Associati

- Sono associati coloro che sono stati ammessi¹⁹ con deliberazione del Consiglio Direttivo²⁰, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale²¹.

Modalità di associazione

- I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al XXXXXX²².
- In caso di rigetto della domanda, il XXXXXX deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea²³ in occasione della successiva convocazione²⁴.

Diritti e doveri degli Associati

- Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio

¹⁸ Tabella circolare rif.articolo 14 co.1 – l'organo che approva il bilancio sociale è libero, ma deve essere indicato e noi suggeriamo che sia l'assemblea.

¹⁹ Tabella circolare rif.articolo 23.

²⁰ Può essere previsto un organo diverso, compreso un eventuale organo esecutivo.

²¹ La clausola è espressamente prevista soltanto per le APS, ma è opportuna.

²² Questa norma NON può essere derogata (Tabella circolare rif.articolo 23 commi 1, 2 e 3). La norma prevede che l'ammissione avvenga "su domanda dell'interessato": ogni associazione può dunque prevedere le modalità con cui tale domanda può essere fatta pervenire.

²³ Può essere anche un altro organo, quale il Consiglio dei Proviviri, se previsto.

²⁴ Qui è proposto il testo dell'articolo 23 del D.Lgs 117/2017, che però può essere derogato (Tabella circolare rif.articolo 23 commi 1, 2 e 3). In particolare, può essere previsto un diverso organo (v. nota 23) preposto ad esaminare il ricorso avverso la domanda di rigetto ed un diverso termine trascorso il quale la richiesta di riesame non sia più azionabile, ma ciò non deve contraddire il carattere aperto dell'associazione.

Direttivo²⁵ e presso la sede dell'Associazione²⁶.

- La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione²⁷.

Consiglio Direttivo

- La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
- Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati²⁸.

Funzionamento del Consiglio Direttivo²⁹

- Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno XX dei suoi membri e, in ogni caso, almeno XX volte

²⁵ si suggerisce di prevedere che il libro dell'organo di controllo debba essere richiesto all'organo di controllo stesso.

²⁶ Lo statuto deve prevedere le modalità attraverso le quali gli associati possono esercitare il diritto di esame dei libri sociali. Ogni associazione, a seconda della propria organizzazione interna, può stabilire le modalità maggiormente adeguate. La circolare prevede che le modalità di esercizio del diritto siano esplicitate "in concreto".

²⁷ L'articolo 25, comma 1, lettera e) del d.lgs 117/2017 stabilisce che sull'esclusione deliberi l'Assemblea, a meno che lo statuto non attribuisca la competenza ad altro organo eletto dalla medesima. In questo caso viene proposta una deroga.

²⁸ Tabella circolare rif.articolo 26 co 1.e 2. Questa norma può essere derogata dall'articolo 26, comma 5, ai sensi del quale "la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea".

²⁹ Tabella circolare rif.articolo 26 co 3,4 e 5 – se le clausole non sono derogate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del d.lgs 117/2017. Quelle sopra riportate, essendo clausole derogatorie, vanno considerate esclusivamente come esempio. Ogni statuto può prevedere clausole diverse.

- all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati XX giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
 - In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
 - Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
 - Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - o il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 - Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

- La rappresentanza dell'associazione spetta a XXXXX. [Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore³⁰.]
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

³⁰ Tabella circolare rif.articolo 26 co 7.

- o deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto³¹;
- o predisporre le bozze del bilancio di esercizio³² ed eventualmente del bilancio sociale³³ di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte³⁴;
- o individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale³⁵.

Assemblea degli Associati

- Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati³⁶.
- L'Assemblea ordinaria³⁷:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno,] il bilancio sociale³⁸;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati³⁹;

³¹ Tabella circolare rif.articolo 23 co 1.

³² Tabella circolare rif.articolo 13 co 1 e 2.

³³ Tabella circolare rif.articolo 14 co 1.

³⁴ Tabella circolare rif.articolo 13 co 6 (è obbligatorio se sono previste le attività diverse – che sono invece facoltative).

³⁵ La circolare suggerisce che, nel caso in cui le attività diverse non siano rappresentate da un elenco, lo statuto attribuisca ad un organo la competenza della loro individuazione.

³⁶ Tabella circolare rif.articolo 24 co.1 – può essere derogato, ma non in senso peggiorativo.

³⁷ Tabella circolare rif.articolo 25 co.1.

³⁸ Non è obbligatorio che il bilancio sociale sia approvato dall'Assemblea. Essendo tale organo quello preposto all'approvazione del bilancio di esercizio, ci sembra però la soluzione più ragionevole.

³⁹ Lo statuto può attribuire la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea.

- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari⁴⁰;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria⁴¹:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

- Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile⁴². Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe⁴³.
- L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti⁴⁴, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

⁴⁰ Altri eventuali regolamenti possono essere approvati, a scelta dell'ente, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

⁴¹ Tabella circolare rif.articolo 25 co.1.

⁴² Tabella circolare rif.articolo 24 co.1 – è facoltativa l'attribuzione di associati "enti" di un maggior numero di voti, fino a 5, in proporzione al numero dei loro aderenti.

⁴³ Tabella circolare rif.articolo 24 co.3.

⁴⁴ La previsione statutaria che permetta di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica è facoltativa, ma se viene implementata deve essere comunque garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che vota o partecipa.

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno⁴⁵.

Organo di Controllo⁴⁶

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro⁴⁷.
- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Scioglimento dell'Associazione

- L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa⁴⁸, nei limiti di cui al comma seguente.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017⁴⁹, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore⁵⁰.

⁴⁵ Tabella circolare rif.articolo 24 co.4.

⁴⁶ Tabella circolare rif.articolo 30.

⁴⁷ Tabella circolare rif.articolo 31.

⁴⁸ Tabella circolare rif.articolo 9.

⁴⁹ La formulazione è volutamente generica. In alternativa può essere esplicitata la necessità di parere del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sottoponendo però la disposizione a clausola sospensiva.

⁵⁰ Tabella circolare rif.articolo 9.

CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE ODV⁵¹

Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata "XXXXXXXXXXXXXXXXX ODV⁵²".
- [L'utilizzo dell'acronimo ODV è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore]⁵³.
- L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Scopo

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati⁵⁴.
- Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati⁵⁵.
- L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117⁵⁶.

⁵¹ Eccetto dove derogate dalle specifiche previsioni in materia di ODV, vale anche per questi enti quanto sopra esposto per le associazioni ETS.

⁵² Tabella circolare rif.articolo 32 c.3.

⁵³ Solo se l'associazione non è, al momento, iscritta in un registro ODV. Se lo è, può già utilizzare l'acronimo e non deve inserire la "clausola sospensiva".

⁵⁴ Tabella circolare rif.articolo 4 e articolo 32, c.1.

⁵⁵ Tabella circolare rif.articolo 32 c.1.

⁵⁶ L'articolo 33 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita indicazione statutaria, fatto salvo il caso in cui lo statuto già preveda una difforme disposizione sul

Patrimonio ed entrate

- L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117⁵⁷.
- Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale⁵⁸.

Consiglio Direttivo

- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate⁵⁹.
- Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione⁶⁰.

Organo di Controllo

- Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione⁶¹

punto che rende l'adeguamento obbligatorio. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a evidenziare il carattere dell'associazione.

⁵⁷ v. nota 55.

⁵⁸ v. nota 55.

⁵⁹ Tabella circolare rif.articolo 34 co 1.

⁶⁰ Tabella circolare rif.articolo 34 co 2.

⁶¹ Tabella circolare rif.articolo 34 co 2.

CLAUSOLE TIPO ASSOCIAZIONE APS⁶²

Denominazione

- È costituita l'Associazione denominata "XXXXXXXXXXXXXXXXX APS⁶³".
- [L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore]⁶⁴.
- L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Scopo

- L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati⁶⁵.
- Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati⁶⁶.
- L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117⁶⁷.

Associati

⁶² Eccetto dove derogate dalle specifiche previsioni in materia di APS, vale anche per questi enti quanto sopra esposto per le associazioni ETS.

⁶³ Tabella circolare rif.articolo 35 c.5.

⁶⁴ Solo se l'associazione non è, al momento, iscritta in un registro APS. Se lo è, può già utilizzare l'acronimo e non deve inserire la "clausola sospensiva".

⁶⁵ Tabella circolare rif.articolo 4 e articolo 35, c.1.

⁶⁶ Tabella circolare rif.articolo 35 c.1.

⁶⁷ L'articolo 36 è una norma di carattere comportamentale, che come tale non necessita di apposita indicazione statutaria, fatto salvo il caso in cui lo statuto già preveda una difforme disposizione sul punto che rende l'adeguamento obbligatorio. In ogni caso il suo inserimento in statuto può essere utile a evidenziare il carattere dell'associazione.

- Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura⁶⁸, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi⁶⁹ con deliberazione del Consiglio Direttivo⁷⁰, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
- La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale⁷¹.

⁶⁸ Tabella circolare rif.articolo 35 c.2.

⁶⁹ Tabella circolare rif.articolo 23.

⁷⁰ Può essere previsto un organo diverso, compreso un eventuale organo esecutivo.

⁷¹ Tabella circolare rif.articolo 35 c.2.

CLAUSOLE TIPO FONDAZIONE ETS

Per le fondazioni ETS il cui statuto preveda “la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato”, se non sono derogate valgono le seguenti disposizioni, di cui agli articoli 23 e 24 del d.Lgs 117/2017⁷²:

- L’ammissione di un nuovo partecipante/fondatore ... è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti / fondatori.
- L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea (dei fondatori / dei partecipanti) o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- Nell'assemblea (dei partecipanti / dei fondatori) hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun partecipante / fondatore ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
- Ciascun partecipante / fondatore può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante / fondatore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun partecipante / fondatore può rappresentare sino ad un massimo di tre partecipanti / fondatori.

Pertanto, laddove non si voglia rendere applicabili tali disposizioni ai propri organi assembleari,

⁷² Riteniamo che tale disposizione si applichi a diverse fattispecie che possano essere ricondotte a “organo assembleare”, quali fondatori, partecipanti, aderenti e simili, purché sia previsto il relativo organo assembleare.

esse vanno esplicitamente derogate.

Di seguito riportiamo le sole norme che non possono essere derogate:

Denominazione

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

Scopo

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

Patrimonio ed entrate

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

Esercizio sociale e bilancio

Vedi quanto sopra per associazioni ETS

Compiti e funzioni del Consiglio Di Amministrazione

- In particolare, è compito del Consiglio Di Amministrazione⁷³: XXXX
 - o predisporre le bozze del bilancio di esercizio ⁷⁴ed eventualmente del bilancio sociale ⁷⁵ di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte⁷⁶.

Organo di Controllo⁷⁷

- XXXX⁷⁸ nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di

⁷³ Vanno precisate le norme sul funzionamento dell'ente.

⁷⁴ Tabella circolare rif.articolo 13 co 1 e 2.

⁷⁵ Tabella circolare rif.articolo 14 co 1.

⁷⁶ Tabella circolare rif.articolo 13 co 6 (è obbligatorio se sono previste le attività diverse – che sono invece facoltative).

⁷⁷ Tabella circolare rif.articolo 30.

⁷⁸ Il d.lgs 117/2017 non stabilisce quale sia l'organo preposto alla nomina.

controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, XXXXXX nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Scioglimento della Fondazione

- L'Organo⁷⁹ che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa⁸⁰, nei limiti di cui all'art. 9 D.Lgs 117/2012.

⁷⁹ Di solito il CDA, ma tale deliberazione può essere attribuita all'assemblea dei partecipanti.

⁸⁰ Tabella circolare rif.articolo 9.